

PROFESSIONE IR



la scuola che verrà

WWW.SNADIR.IT
SNADIR@SNADIR.IT

Mensile di attualità, cultura, informazione a cura dello Snadir - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione
Redazione - Amministrazione - Segreteria: Via sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA [RG] - Tel 0932/762374 [2 linee r.a.] - Fax
0932/455328 Direttore responsabile: Rosario Cannizzaro - Iscr. Trip.Modica n.2/95 - Iscritto al R.O.C. n. 30311 Poste Italiane
S.p.a - Spedizione in abbonamento postale 70% - D.L. 353/2003 [conv. in L. 27/02/2004 n. 46] art. 1, comma 1, Ragusa

ANNO XXIV
NUMERO 3
Marzo 2018

Mensile di attualità, cultura, informazione
a cura dello Snadir

Spedizione

In abbonamento postale

Direttore

Orazio Ruscica

Direttore responsabile

Rosario Cannizzaro

Coordinatore redazionale

Domenico Pisana

Progetto grafico

Giuseppe Ruscica

Hanno collaborato

Ernesto Soccavo, Claudio Guidobaldi,
Enrico Vaglieri, Dorino Rupi,
Arturo Francesconi

Direzione, Redazione, Amministrazione

Via Sacro Cuore, 87,
97015 MODICA (RG)
Tel. 0932/762374
Fax 0932/455328 Internet:
www.snadir.it
Posta elettronica: snadir@snadir.it

AMI Snadir

E' presente nel sito <http://www.snadir.it>
l'applicazione gratuita dello Snadir
[AMI] per ricevere in modo costante e
veloce news di attualità, cultura e
informazione sindacale

Impaginazione e stampa

Nonsolitori srls - RAGUSA
Chiuso in tipografia il 29/03/2018

Associato all'
USPI

UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA



SOMMARIO

EDITORIALE

1. La scuola che verrà di Orazio Ruscica

ATTIVITA' SINDACALE E TERRITORIO

2. Permessi Legge 104 al personale scolastico in part-time di Ernesto Soccavo
3. L'infortunio sul lavoro del personale scolastico di Claudio Guidobaldi
5. Permanenza prolungata presso il pronto soccorso
chiarimenti INPS sull'indennità di malattia
- Esami di stato 2018: anche gli insegnanti di religione potranno candidarsi
alla presidenza delle commissioni
6. Mobilità territoriale/professionale e Graduatoria Regionale
del personale docente di religione per l'a.s. 2018/2019

RICERCA E FORMAZIONE

7. Corso di aggiornamento ADR a Lamezia Terme: "Il contributo dell'IRC
nella scuola del pluralismo e nella formazione della persona"
8. Corso di aggiornamento ADR a Pisa: L'irc come "spazio di inclusione"
per una cultura di cittadinanza responsabile di Dorianò Rupi

SCUOLA E SOCIETA'

10. Interpretare un sogno d'angoscia di Enrico Vaglieri
11. Processioni e pellegrinaggi nella cristianità: come approcciare gli studenti
al patrimonio delle tradizioni religiose del popolo italiano di Domenico Pisana
13. Genitori e whatsapp di classe di Arturo Francesconi



LA SCUOLA CHE VERRÀ

di Orazio Ruscica*

All'indomani di una campagna elettorale fondata su antiche promesse e su una scarsa aderenza al principio di realtà, orientata ad attrarre principalmente l'elettore confuso dalla massa delle informazioni e dal vuoto etico e culturale di una certa demagogia forzosamente presente nel campo di sfida tra i diversi partiti, vediamo come temi di importanza strategica come istruzione, formazione e ricerca siano stati lasciati ancora una volta in un limbo impervio da cui è difficile tirarsi fuori.

Il clima post-elettorale, che vede la mancanza di un vincitore effettivo e di una maggioranza parlamentare minimamente coesa, non permette di avanzare ipotesi credibili su cosa potrà aspettarsi il mondo dell'istruzione nei prossimi tempi.

Se proviamo a fotografare le posizioni dei due schieramenti in lizza per formare il nuovo Governo, vediamo come tra i punti in comune della coalizione del Centrodestra per cambiare la scuola ci sia quello dell'eliminazione progressiva del precariato attraverso una rivisitazione dell'attuale riforma della scuola. Per raggiungere quest'obiettivo, la Lega punterebbe su un modello tedesco che conceda alle Regioni la facoltà di gestire in maniera autonoma l'istruzione pubblica e privata, escludendo le linee generali che restano a carico dello Stato. Molto chiaro anche il punto che riguarda la posizione del Centrodestra rispetto a istruzione privata e pubblica: la coalizione preferirebbe un'istruzione mista pubblico-privata, ottenibile dando maggiori incentivi alle scuole private.

Per il M5S, invece, bisognerebbe riportare la scuola pubblica al centro delle politiche del Governo per renderla gratuita, democratica, aperta, inclusiva e innovativa, aumentando le risorse alla media europea del 10,2% dall'attuale 7,9% che lo Stato destina all'Istruzione. Inoltre, l'eventuale Governo a 5 Stelle intenderebbe abolire la legge sulla Buona Scuola.

In tale contesto, appare ancora difficile pensare di poter rinunciare del tutto al riformismo improvvisato e di faccia-

ta che ha contraddistinto l'abbondanza di riforme che ogni governo ha voluto imporre negli ultimi trent'anni con risultati disastrosi.

Non è possibile che il sistema di istruzione continui a essere terreno di tagli indiscriminati o di investimenti fatti male, o che diventi il banco di prova di riforme indegne che hanno imposto alla scuola un disegno privo di ogni progettualità didattica in grado di affossare in maniera determinante l'istruzione pubblica e statale.


Oggi più che mai, bisognerebbe prescindere dalle forze politiche in gioco, e optare per la predisposizione di un

quadro complessivo di riassetto e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, che si agganci ai valori della Costituzione vigente. C'è da combattere da più parti contro un sistema obsoleto e impersonale che non valorizza la professionalità del corpo docente, e si dimentica di stimolare la sua funzione educativa, culturale, etica e sociale. Serve un

progetto coerente con i bisogni del lavoro e del territorio, svincolato da ogni sorta di leva politica, che tenga conto delle esigenze reali degli insegnanti. Un piano condiviso che preveda il riconoscimento dell'educazione come impegno sociale e comune, e che offra uno sguardo attento sia ai mutamenti in atto sia ai bisogni vecchi e nuovi di tutta la società civile.

Non basteranno manovre becere e contentini elettorali, come quello che a pochi giorni dalle recenti elezioni ha previsto una quarantina di euro netti in più in busta paga per chi da più di dieci anni aspettava una revisione del contratto scuola. Così come non dovranno passare in secondo piano le vite familiari e i vissuti personali degli insegnanti lanciati senza rispetto da una città all'altra lungo la penisola o le condizioni dei precari della scuola, da anni vittime di profonde ingiustizie da parte dei governi che si sono succeduti.

Infine, il nuovo Governo che verrà dovrà risolvere in modo adeguato il problema dei precari che insegnano



Continua a pag. 6



PERMESSI LEGGE 104 AL PERSONALE SCOLASTICO IN PART-TIME

di Ernesto Soccavo*

Nella scuola non sono pochi coloro che, con contratto a tempo indeterminato, per esigenze personali, scelgono il regime del part-time. A questi si aggiungono i tanti insegnanti di religione incaricati annuali che, per motivi indipendenti dalla loro volontà, non svolgono un orario settimanale completo (ad es. per difficoltà ad articolare la cattedra in scuole e Comuni diversi).

Per questo personale scolastico si pone la domanda: “possono usufruire per intero dei tre giorni mensili previsti dalla L. 104/1992 o gli stessi devo essere rapportati, proporzionalmente, all’orario di servizio?”

Il Contratto della Scuola, all’art. 39, comma 11, dispone che “I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività sopresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno”. Nel Contratto della scuola troviamo quindi una specificazione riferita ai giorni di ferie del personale in part-time, ma nessuna indicazione riguardo ai permessi (di qualsiasi tipo) ai quali hanno diritto. In mancanza di una norma contrattuale esplicita in materia, la scuola deve riconoscere il diritto ai giorni di permesso per legge n.104/1992, senza operare nessuna proporzione in rapporto all’orario di servizio settimanale. Di conseguenza, i giorni mensili di permesso per legge n. 104/92 devono essere attribuiti per intero (3 giorni), a prescindere se il lavoratore sia in part-time (verticale) o in servizio a tempo pieno.

Una conferma in tal senso la fornisce la Corte di Cassazione che, con sentenza n. 22925 del 29/9/2017,

si pronuncia in merito al part-time verticale e l’utilizzo dei permessi ex Legge 104/1992, affermando che questi spettano integralmente.

La sentenza affronta il contenzioso riguardante un impiegato delle Poste Italiane in regime di part-time verticale al quale il datore di lavoro aveva ridotto il numero di giorni mensili fruibili per permessi ex legge n.104/92 da tre a due. I principi affermati nella sentenza sono certamente estensibili a tutti i settori lavorativi, compreso quello pubblico. La Cassazione, dopo aver riepilogato tutta la normativa in materia, afferma

che “Il criterio che può ragionevolmente desumersi (...) è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto part-time verticale. In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l’ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al

50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell’anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l’esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto.”

Nessun dubbio allora che il personale in part-time verticale, in servizio per un numero di ore superiore alla metà dell’orario cattedra, possa usufruire di tutti e tre i giorni mensili previsti dalla norma in favore della persona disabile.





L'INFORTUNIO SUL LAVORO DEL PERSONALE SCOLASTICO

di Claudio Guidobaldi*

Nel numero di *Professione IR* dello scorso mese (febbraio 2018) abbiamo trattato il tema delle visite mediche di controllo. Nel medesimo periodo di tempo, il direttore generale della Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" sottoponeva all'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione un quesito riguardante l'ambito di applicazione dell'art. 4 del D.M. 17 ottobre 2017 n. 206 e alla mancata previsione degli obblighi di reperibilità a carico dei dipendenti infortunati sul lavoro. Ci sembra, quindi, opportuno riprendere la questione trattata in precedenza e, nel contempo, cogliere l'occasione per affrontare il tema degli infortuni del personale docente, i quali, pur essendo numericamente più limitati rispetto a quelli che si verificano con riguardo agli alunni, rivestono non meno importanza nella vita scolastica.



L'infortunio ai fini della tutela assicurativa obbligatoria

Si definisce infortunio "ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 3 giorni" (art. 2, c. 1 DPR 30 giugno 1965, n. 1124/1124 - *Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*). Pertanto, può considerarsi infortunio sul lavoro ogni evento traumatico arrecato alla persona, che avviene per *causa violenta*, ossia un'azione causata indipendentemente dalla volontà del soggetto che agisce rapidamente a danno del lavoratore e idonea a provocare la lesione riscontrata. Deve, dunque, esistere un rapporto causa-effetto, di qualunque natura, tra l'evento lesivo e lo svolgimento dell'attività lavorativa (occasionalità dell'evento) che consente di beneficiare di prestazioni sanitarie specifiche e di ottenere un indennizzo corrispondente alle conseguenze patologiche derivate dall'evento traumatico.

I fattori che caratterizzano l'infortunio sul lavoro, oltre alla causa violenta e l'occasionalità, sono: la fortuità, l'imprevedibilità e l'esteriorità (dipendenza da un agente esterno).

E' bene tenere presente che l'infortunio sul lavoro non è riconducibile alla *tecnopatia*, conosciuta più comunemen-

te con l'espressione *malattia professionale*, in quanto, nell'infortunio si fa riferimento ad un evento dannoso conseguente ad una azione intensa e concentrata nel tempo, mentre nella malattia professionale la lesione della salute è prodotta da un processo morboso che si verifica a causa della protratta applicazione ad una determinata mansione lavorativa.

Gli infortuni in ambito scolastico

Gli infortuni sul lavoro, che si verificano nella scuola, sono da considerarsi tali se riferiti a soggetti che svolgono delle attività lavorative rientranti in quelle previste dall'INAIL e se ricorrono le situazioni specifiche coperte dall'assicurazione sociale. Sono, infatti, compresi nell'assicurazione obbligatoria "coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui (compreso lo Stato, gli enti pubblici, gli enti locali e le scuole di ogni ordine e grado) opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, nonché coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate, anche senza partecipare materialmente al lavoro, sovrintendono al lavoro di altri" (art. 4 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).

Nella scuola, oltre il personale non docente che svolge le attività indicate dall'art. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, i soggetti assicurati in caso di infortunio sul lavoro sono: "gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro" (art. 4, c. 5 DPR 30 giugno 1965 n. 1124).

Per i docenti la tutela assicurativa obbligatoria, già prevista dal T.U. 1965, è stata estesa con il passare del tempo e lo stesso INAIL è intervenuto più volte per chiarire alcuni dubbi interpretativi relativi all'effettiva applicazione nei casi pratici più frequenti (Circolari IBAIL 28/2003, 79/2004, 19/2006). In particolare, l'indennizzo degli insegnanti avviene nei seguenti casi: se sono direttamente adi-

biti a specifiche attività laboratoriali (esercitazioni pratiche, esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni lavorative) oppure quando per lo svolgimento della loro attività professionale fanno uso di macchine elettriche o frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine. Tra le attività protette rientra anche quella del docente di sostegno che si configura come teorico-pratica (art. 13 cc.5-6 Legge 5 febbraio 1992, n. 104). Per quanto riguarda, infine, il caso del docente accompagnatore (visite e viaggi d'istruzione) la copertura assicurativa opera a condizione che l'attività didattica esterna rientri fra quelle programmate e deliberate dagli organi collegiali.

L'infortunio in itinere

Ciò che garantisce la copertura assicurativa al lavoratore è la cosiddetta *occasionalità di lavoro*, ossia quando è il lavoro a determinare il rischio di cui l'infortunio è la conseguenza. Tuttavia, il lavoratore è tutelato sia quando si espone ai rischi propri della sua attività lavorativa, sia per ragioni *comunque* riconducibili al proprio lavoro. Infatti, l'infortunio sul lavoro non deve avvenire necessariamente nel luogo dove si svolge il proprio servizio, ma può verificarsi anche durante il *normale percorso* che il lavoratore deve percorrere per recarsi sul luogo di lavoro. Per tale infortunio, detto *infortunio in itinere*, il D.Lgs 23 gennaio 2000 n. 38 ha espressamente previsto una *copertura assicurativa*. Ciononostante, per il riconoscimento del danno, l'infortunio deve avvenire all'interno del normale tragitto, effettuato dal lavoratore per recarsi sul proprio posto lavoro. Qualora si verificassero interruzioni o delle deviazioni del percorso l'assicurazione obbligatoria coprirà l'evento lesivo solo quando queste sono imposte da cause di forza maggiore, da esigenze essenziali e improrogabili o dall'adempiimento di obblighi penalmente rilevanti.

Per quanto riguarda l'infortunio *in itinere*, avvenuto quando si fa uso del mezzo di trasporto privato, la giurisprudenza non si è espressa in modo univoco circa la sua riconoscibilità; ad esempio, la Cassazione, con sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014, ha affermato che non può essere considerato infortunio "in itinere", e come tale risarcito, l'infortunio occorso ad un lavoratore mentre utilizzava la propria vettura non considerata necessaria. Di contro, in diverse sedi giurisdizionali, è stato più volte affermato il principio che l'uso del mezzo privato è consentito qualora non risulti irragionevole e ingiustificato rispetto alle esigenze organizzative del lavoro e a quelle di vita del lavoratore costituzionalmente riconosciute. Pertanto, l'utilizzo del mezzo privato è ammesso, ai fini della copertura assicurativa, solo in assenza o eccessiva lentezza dei mezzi pubblici o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.

La denuncia del sinistro

In caso di infortunio, secondo quanto disposto dall'art. 52 DPR 30 giugno 1965 n. 1124, il lavoratore della scuola deve dare *immediatamente notizia* degli effetti dell'infortunio (desumibili dalla certificazione medica) al proprio dirigente. Più dettagliamene, chiarisce che il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso (Circolare INAIL 10/2016). Se tarda ad effettuare la comunicazione, nel caso in cui rientrasse nei casi protetti dall'assicurazione obbligatoria, perde il diritto all'indennizzo per i giorni antecedenti.

Per quanto riguarda gli obblighi imposti all'amministrazione scolastica, è fatto obbligo al dirigente scolastico di provvedere a denunciare gli infortuni all'INAIL che presentano il periodo minimo indennizzabile (prognosi superiore ai tre giorni), entro due giorni dalla data di ricevimento del certificato medico (Sentenza Cassazione 12 dicembre 1993, n. 6029), indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza dei requisiti per il risarcimento (art. 53 DPR 30 giugno 1965 n. 1124;). Per quanto riguarda il calcolo del termine



suddetto – in conformità al principio giuridico generale *dies a quo non computatur in termino* – il primo giorno utile da computare non sarà quello di acquisizione del certificato medico, ma quello successivo. Qualora il giorno finale del termine assegnato per la denuncia è festivo, gli adempimenti sono automaticamente prorogati al giorno successivo non festivo.

Medesima denuncia deve essere inoltrata all'autorità di pubblica sicurezza o, in mancanza, al Sindaco, del territorio dove sono ubicati i plessi o le sezioni staccate dell'Istituzione scolastica dove presta servizio il personale interessato (Sentenza Cassazione 16 maggio 1980, n. 6247).

Visite mediche di controllo

Secondo quanto chiarito dall'Ufficio legislativo del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con Parere ULM_FP 246 del 8 febbraio 2018, la competenza relativa "agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati" è riservata all'INAIL (art. 12 Legge 11 marzo 1988, n.67). Quindi, l'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, previste dall'art. 4 del D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, non rientra tra gli obblighi del lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro, "poiché tale circostanza non è direttamente riscontrabile dall'INPS (...)", analogamente a quanto già previsto per i lavoratori privati (Decreto MLPS 11 gennaio 2016).

PERMANENZA PROLUNGATA PRESSO IL PRONTO SOCCORSO CHIARIMENTI INPS SULL'INDENNITÀ DI MALATTIA

Tenuto conto che “nell’ambito delle evoluzioni del Sistema sanitario nazionale, è sempre più diffusa la casistica di permanenza di pazienti presso le unità operative di pronto soccorso, per trattamenti sanitari a seguito di accesso, di durata anche prolungata nel tempo (due o più giorni), l’INPS ha preso atto, con il Messaggio n. 1074 del 9-3-2018, che “la permanenza di un paziente presso il pronto soccorso presenta le medesime caratteristiche del ricovero ospedaliero e tale deve quindi essere considerata ai fini della tutela previdenziale, ove prevista, e della correlata certificazione medica da produrre”.

Pertanto, ai sensi del decreto del Ministero della Salute 18 aprile 2012 (Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei dati delle certificazioni di malattia al SAC), possono configurarsi le seguenti due fattispecie:

1. situazioni che richiedono ospitalità notturna del malato equiparabili, ai fini previdenziali, ad un ricovero; in tal caso, il lavoratore dovrà farsi rilasciare, ove nulla osti da parte della struttura ospedaliera, apposito certificato di ricovero;

2. situazioni che si esauriscono con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura da gestire per gli aspetti dell’indennità Inps come evento di malattia; il certificato da produrre sarà quindi quello di malattia.

Il suindicato Messaggio INPS ricorda che “solo a fronte della certificazione telematica prodotta (...) l’evento può, infatti, essere gestito nella corretta modalità nell’ambito delle procedure Inps. Diversamente, ovvero qualora anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento”.

Con l’occasione, si ribadisce che nelle ipotesi residuali in cui le citate strutture siano impossibilitate a procedere con la trasmissione telematica dei certificati di ricovero o di malattia, questi potranno essere rilasciati in modalità cartacea, (...) e l’eventuale dicitura “prognosi clinica” deve essere integrata/sostituita con quella prevista dalla legge di “prognosi riferita all’incapacità lavorativa”.

La redazione



ESAMI DI STATO 2018: ANCHE GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE POTRANNO CANDIDARSI ALLA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI

Con la Circolare prot. AOOD-GOSV.0004537 del 16-03-2018, il Miur ha disposto in merito alla composizione delle commissioni relative agli esami di Stato nella scuola secondaria di secondo grado specificando che, **i docenti di religione con contratto a tempo indeterminato, potranno concorrere alla nomina solo come Presidente.**

Essi dovranno specificare di essere in possesso dell’abilitazione del secondo grado senza indicare la materia di nomina e/o classe di concorso, considerato che tale insegnamento è, ancora oggi, privo di un proprio codice.

Requisito necessario richiesto ai docenti aspiranti presidenti di commissione è quello dei **dieci anni di servizio di ruolo.** Ai fini dell’assegnazione alle sedi di esame si possono esprimere preferenze per un numero complessivo di 14 sedi.

I presidenti e i commissari esterni sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell’ordine procedimentale (cfr. DM n.6/2007). Ove non sia possibile la nomina sulle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d’ufficio.

Gli aspiranti presidenti o commissari esterni non possono essere

nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio (o di completamento), né in altre scuole del medesimo distretto scolastico, né in scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti l’anno in corso.

La domanda (Modello ES-1) deve essere presentata tramite “Istanze On Line” entro il 4 aprile 2018.

Ricordiamo, infine, che la Maturità 2018 avrà inizio mercoledì 20 giugno, con la prova di Italiano. Il 21 giugno sarà la volta della seconda prova scritta, nella materia caratterizzante ciascun indirizzo.

MOBILITÀ TERRITORIALE/PROFESSIONALE E GRADUATORIA REGIONALE DEL PERSONALE DOCENTE DI RELIGIONE PER L'A.S. 2018/2019

È stata pubblicata il 9 marzo scorso e trasmessa con Nota prot. AOODGPER13708 del 13 marzo 2018 l'O.M. n° 208 relativa alla mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2018/2019.

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità per l'a.s. 2018/2019 è stato riconfermato con un Accordo ponte sottoscritto il 7 marzo 2018; pertanto il CCNI relativo alla mobilità è quello dell'a.s. 2017/2018.

In sintesi:

1. la mobilità territoriale o professionale può essere espressa fino ad un massimo di 5 diocesi su due regioni (compresa quella di appartenenza);

2. la scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede;

3. l'Ufficio Scolastico Regionale dovrà formulare una graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani di tutti i docenti di religione di ruolo; tale graduatoria sarà utilizzata per individuare l'eventuale personale che risulta soprannumerario sulla singola istituzione scolastica.

In particolare le scadenze per le operazioni di mobilità (territoriale e/o professionale) sono le seguenti:

- Presentazione delle domande: dal 13 aprile al 16 maggio 2018
- Revoca delle domande: 18 giugno 2018
- Invio domande da parte del DS all'USR: 16 maggio 2018
- Comunicazione da USR alla scuola di servizio del punteggio assegnato: 4 giugno 2018
- Pubblicazione dei movimenti: 30 giugno 2018



- Intesa sulla sede di utilizzazione: 6 luglio 2018

Le scadenze per le operazioni relative alla graduatoria regionale su base diocesana sono:

- Termine ultimo di presentazione della scheda: 29 maggio 2018 (Sarebbe opportuno presentarla diversi giorni prima del termine ultimo di invio agli uffici regionali/provinciali competenti; in ogni caso controllare diversa determinazione degli Uffici scolastici regionali)
- Invio della documentazione da parte dei DS ai Direttori regionali per la predisposizione della graduatoria regionale su base diocesana (per la individuazione dei soprannumerari): 29 maggio 2018

Dichiarazione di eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile: 18 giugno 2018

- Predisposizione graduatoria regionale su base diocesana: 15 giugno 2018

ATTENZIONE

L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede

B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 27, comma 4 CCNI 11.04.2017; art. 8, comma 1 dell'O.M. n° 208 del 9 marzo 2018). In questo caso la domanda potrà essere presentata nel mese di giugno/luglio prossimo

La Redazione

Continua da pag. 1

religione. Ad essi bisognerà applicare le procedure semplificate di assunzione che sono state attivate a seguito della legge 107/2015 e del DI 59/2017 per i docenti di altre discipline. Inoltre, bisognerà eliminare la vecchia norma del 1929 che vieta il voto e l'esame agli insegnanti di religione, dando loro la possibilità di partecipare alla valutazione intermedia e finale come avviene per le altre discipline. Sarà poi necessario definire la classe

di concorso per l'irc e la spendibilità della valutazione del servizio di religione per gli altri insegnamenti. Questo è quanto si aspettano i docenti di religione dal nuovo Governo che sia di novità rispetto a tutti i precedenti.

Riteniamo, quindi, auspicabile e doveroso un intervento in tal senso da parte del MIUR affinché si eliminino le storture generate dagli errori commessi in passato, e perché si possa

finalmente procedere a un riordino costruttivo e didatticamente valido di tutta la normativa vigente, che passi prima di tutto per una presa di coscienza a livello istituzionale della funzione docente. Si tratta, dunque, di considerare quel complesso di competenze cognitive, affettive, sociali, tecniche, strumentali che rendono l'identità professionale dell'insegnante degna di maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADR A LAMEZIA TERME: "IL CONTRIBUTO DELL'IRC NELLA SCUOLA DEL PLURALISMO E NELLA FORMAZIONE DELLA PERSONA"

Si è tenuto a Lamezia Terme il corso di aggiornamento indetto dall'Associazione dei Docenti di Religione ADR in collaborazione con lo Snadir che ha coinvolto circa 170 insegnanti di religione cattolica sul tema "Il contributo dell'IRC nella scuola del pluralismo e nella formazione della persona".

I lavori del convegno, che si è svolto presso il Grand Hotel Lamezia, sono stati aperti dalla Prof. Marisa Scivoletto, direttrice dei corsi ADR e hanno visto i saluti del Prof. Antonio Domenico Cristofaro, coordinatore regionale Snadir Calabria, e di Don Domenico Cicione Strangis, direttore Regionale IRC.

Relatori del convegno sono

gnamento della religione nella scuola del pluralismo e nella formazione della persona e il Prof. Orazio Ruscica, presiden-



te e fondatore dell'ADR nonché segretario nazionale dello Snadir, per soffermarsi sulle

L'incontro ha dato la possibilità ai presenti di interrogarsi sulle nuove prospettive che si aprono in materia di insegna-

mento della religione, soprattutto in attesa del nuovo bando di concorso per gli insegnanti di religione, nonché di indagare l'importanza dell'insegnamento della religione di fronte a tematiche come l'inclusione sociale, l'aggregazione giovanile e l'accoglienza del pluralismo nel mondo della scuola.

Il progetto formativo dell'ADR punta a valorizzare la professionalità dell'insegnamento della religione nelle scuole, offrendo ai docenti nuovi spunti di riflessione che partono dall'ambito puramente giuridico e amministrativo, per poi abbracciare la dimensioni dell'etica e della formazione culturale.

La redazione



stati Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, che ha parlato della forza educativa dell'inse-

gnazioni giuridiche più rilevanti in vista del nuovo concorso per gli insegnanti di religione.

CORSO DI AGGIORNAMENTO ADR A PISA: L'IRC COME "SPAZIO DI INCLUSIONE" PER UNA CULTURA DI CITTADINANZA RESPONSABILE

di Dorianò Rupi*

A Pisa, lo scorso 23 marzo, si è tenuto il corso di aggiornamento indetto dall'Associazione dei Docenti di Religione ADR in collaborazione con lo Snadir che ha coinvolto circa 100 insegnanti di religione cattolica sul tema "L'irc come spazio di inclusione per una cultura di cittadinanza responsabile".

I lavori del convegno, che si è svolto presso l'hotel Galilei, sono stati aperti dalla Prof.ssa Marisa Scivoletto, direttrice dei Corsi ADR, e hanno visto i saluti della Prof.ssa Sofia Ascani, segretaria provinciale dello Snadir di Pisa e della Prof.ssa Sandra Fornai, coordinatrice regionale dello Snadir per la Toscana.

Relatori del convegno sono stati la Dott.ssa Federica Sbraigia, docente e pedagogista, che ha parlato dell'importanza del dialogo e dell'incontro con l'altro, in un progetto di scuola orientato a valorizzare le differenze e a promuovere l'integrazione e Orazio Rusca, presidente e fondatore dell'ADR nonché segretario nazionale dello Snadir, che si è soffermato sulle questioni giuridiche più rilevanti in vista del nuovo concorso per gli insegnanti di religione.

L'iniziativa si è configurata come momento teso a focaliz-

zare l'immagine dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola quale "spazio inclusivo" e disciplina umanizzante in grado di contribuire a formare la persona che entra in dialogo con tutti i problemi

in grado di determinare processi di inclusione per tutti gli studenti della comunità scolastica, nonché processi di facilitazione della crescita di un rapporto costruttivo tra le culture e le religioni in un quadro di peda-



dell'esistenza; l'IRC è, infatti, liberante perché educa ad una riflessione critica sulla cittadinanza responsabile e al discernimento degli autentici valori di bellezza: l'amore, il servizio, il dono, il volontariato, la solidarietà, la legalità, la giustizia, che sono tutti valori umani e cristiani fondamentali di una società civile, e tutti principi al centro della cultura europea.

Ai docenti intervenuti al corso sono stati offerti contenuti e strumenti per l'acquisizione di prospettive educative

gogia della formazione; è stato analizzato il concetto di inclusione, collaborazione, relazione educativa per una azione didattica improntata al rapporto studente-società ai fini di una cittadinanza attiva e solidale;

L'obiettivo del Corso è stato altresì quello di fornire ai docenti idonei strumenti didattici per insegnare religione con la consapevolezza che è importante "essere inclusione" e favorire l'inclusione, considerando l'IRC uno "spazio privi-



legiato” in grado di determinare stimoli di apprendimento ed educativi fondati sull’accoglienza, l’integrazione, il rispetto e la collaborazione nella diversità.

E’ indubbio che una tematica, come quella affrontata nel corso, ha dato un contributo circa il saper utilizzare tecniche di dialogo finalizzate a sviluppare pratiche di inclusione; il saper simulare ipotesi di confronto, mappe pedagogiche con al centro obiettivi, contenuti, tempi e metodi di inclusione all’interno della comunicazione didattica ed educativa; il saper selezionare strumenti, tecnologie informatiche per favorire strategie d’inclusione nell’azione didattica ed una interazione tra percorso scolastico, cittadinanza responsabile e legalità all’interno della visione della religione cristiana cattolica e delle altre religioni.





INTERPRETARE UN SOGNO D'ANGOSCIA

Aiutare un'adolescente a integrare le emozioni, i compiti evolutivi, i pensieri e la lettura della realtà

di Enrico Voglieri*

I sogni portano messaggi e gli allievi a volte ci raccontano i loro sogni e ci chiedono di aiutarli a comprenderli.

Lejla (il nome è fittizio, il caso mi è stato raccontato a un convegno) cerca il docente operatore del servizio d'ascolto e gli chiede un colloquio, "Mi ha molto agitato, ho bisogno di parlarne". Racconta che la notte precedente ha sognato che sua madre era morta, si sentiva angosciata e piangeva durante il sonno. Si è svegliata molto agitata e tristissima e dopo essersi riaddormentata ha ripreso il sogno e una seconda volta si è svegliata in preda all'angoscia. Appare ancora scossa e triste.

L'operatore segue un approccio umanistico rogersiano e quindi evita di fare subito interpretazioni e chiede di raccontare ancora, di esplorare la situazione specificare i *dettagli* del sogno.

L'interpretazione di un sogno può avvenire cercando i conflitti latenti rimossi (secondo Freud) che potrebbero spiegare il contenuto emotivo dell'angoscia. Oppure secondo la teoria della Gestalt ogni elemento del sogno è una parte del sé. Ma si può rimanere su un piano più di superficie, trattandosi di *counseling* e non di psicoterapia, e dare allo studente la possibilità di esplorare la propria situazione di vita, lasciando che emergano spontaneamente (*insight*) i nessi con il sogno.

Lejla nel sogno si vedeva a casa, piangeva, rivedeva come in *flashback* la madre che la criticava, ma essa sorrideva quasi con simpatia come fa nella realtà (Lejla specifica che non si sente umiliata quando la madre fa così).

L'operatore chiede una specificazione, avendo in mente l'ipotesi che non è detto che si tratti realmente della morte della madre, come il contenuto manifesto del sogno sembra suggerire. Chiede "Tu hai visto tua madre *morta*? Che elementi c'erano nel sogno che ti hanno fatto pensare che lo era?". Risponde "Lo sapevo. Non l'ho vista *morta*. Ero in casa e ho visto mio padre con un'altra donna che veniva a consolarmi. Poi sono venute delle amiche e dicevo loro che era morta".

L'operatore puntualizza che l'assenza della madre può significare altro, che non sia presente; chiede "Com'è la relazione fra i tuoi genitori nella realtà?" Emerge che la relazione non è buona: la madre spesso arriva tardi, è molto solare e vorrebbe divertirsi; il padre, molto attento alla famiglia, è un po' scontento dei comportamenti della madre e forse un po' la trascura. E' accaduto che la madre si sia allontanata per

qualche giorno, poi la coppia si è ricomposta.

L'operatore chiede a Lejla di specificare qual è la cosa che gli dà più problema del sogno. "L'angoscia". E quindi "Che cosa ti preoccupa dei tuoi genitori?" Spiega "Quando io e mia sorella non ci saremo più, cosa succederà? Forse si separeranno, non staranno più insieme. O forse mio padre non avendo più da badare a noi, riuscirà a occuparsi di mia madre..."

La ragazza ha avuto gli occhi lucidi per tutto il tempo; l'operatore decide di esplorare ulteriori temi di tristezza. Lejla riconosce che c'è dell'altro, la lontananza del moroso: possono vedersi solo il fine settimana e non regolarmente. Ciò è pesante da sostenere: "è come avere un buon dolce da mangiare il giovedì e il venerdì; e doversi accontentare dell'insalata tutta la settimana". Ma alla fine si tratta solo di un cucchiaino di dolce, mai una fetta intera.

E' il momento di esplorare che opzioni ha Lejla per essere meno preoccupata e triste.


Dice che ha preso l'abitudine di scrivere un diario nel quale immagina sia presente il moroso e gli racconta le cose. E' una pratica utile per esprimersi, sfogarsi - riconosce l'operatore - ma può diventare una conferma della sua dipendenza dal moroso, come se da sola non fosse capace di essere felice. Lejla lo riconosce.


Le dà il consiglio di immaginare di tenere il diario per scrivere di sé a se stessa, non per coprire un vuoto. Un po' come ha fatto Anna Frank, di cui le consiglia la lettura.

Un'altra pista su cui potrebbe lavorare è capire dove "collocare" simbolicamente la coppia dei genitori, genitori imperfetti ma importanti, che un giorno si lascerà alle spalle per crearsi un suo modello funzionale di famiglia. Che cosa vuole utilizzare del modello dei suoi genitori? Chiede "Cosa ti piace di tuo padre e di tua madre?" Lejla risponde "Di mia madre la capacità di essere solare, di rimanere giovane. Di mio padre la saggezza".

Alla fine del colloquio l'operatore chiede "Come stai?" Lejla è molto più tranquilla e ha ottenuto degli stimoli, come sperava. Rimangono d'accordo di risentirsi più avanti per verificare come sta procedendo la elaborazione.

Lejla con le sue emozioni forti e le preoccupazioni sta cogliendo l'opportunità di cercare il significato della propria esistenza. Anche il linguaggio dei sogni, così distante dalla realtà, può aiutare a comprendere le prospettive esistenziali.





PROCESSIONI E PELLEGRINAGGI NELLA CRISTIANITÀ: COME APPROCCIARE GLI STUDENTI AL PATRIMONIO DELLE TRADIZIONI RELIGIOSE DEL POPOLO ITALIANO

di Domenico Pisana*

Il patrimonio culturale e religioso del popolo italiano è fortemente caratterizzato da feste, pellegrinaggi, riti e processioni che spesso portano alla luce, oltre al dato della fede, comportamenti e atteggiamenti etici carichi di perplessità e di domande. L'insegnamento della religione cattolica è sicuramente uno spazio nel quale il docente ha la possibilità di fare approcciare gli studenti a questa realtà in modo critico, significativo culturalmente e religiosamente fondato. E' encomiabile, ad esempio, quanto ha fatto il docente di religione di Roma che ha pensato di far scrivere ai suoi studenti le tappe della via Crucis, uno dei riti della Settimana Santa.

Certo, c'è chi trova veramente inconcepibili nel terzo millennio realtà come le devozioni, il voto, le processioni, riti e pellegrinaggi di vario genere, considerati, sic et simpliciter, solo eventi folkloristici, espressione di fanatismo o addirittura, in alcune regioni, si infiltrano mafia e camorra. Ma l'IRC, è questa la domanda, come pone gli studenti di fronte a tutto questo?

Certamente non si può negare che le critiche hanno sicuramente elementi di verità, e la Chiesa stessa è a conoscenza di feste, riti e pellegrinaggi ove il maligno si insinua per trasformarle in altra cosa. Tuttavia, è giusto che si indirizzi l'attenzione degli studenti, anche con laboratori e ricerche, cartelloni e video multimediali, sull'insieme della questione, al fine di aiutarli a cogliere il senso e il significato delle feste e dei riti religiosi, delle processioni e dei pellegrinaggi.

Le processioni hanno un senso perché sono espressione della fede di un popolo e la Chiesa le conserva perché anche la stessa Parola di Dio ci parla di processioni. In Gn 6 si fa riferimento alla processione intorno alla città di Gerico con l'Arca dell'Alleanza, mentre in 2 Samuele, al cap. 6, si descrive il ritorno dell'Arca

dell'Alleanza sul monte Sion per opera di David. Sotto il re Salomone il popolo di Israele porta in processione l'Arca nel tempio ricostruito (1 Re 8) e lo stesso Gesù entra in Gerusalemme con una festosa processione al suo seguito (Lc 19,29ss.). Dunque la processione, a livello di ethos del credente, è un incedere dei fedeli lungo le vie di una città per esprimere e confessare apertamente la fede in Dio e festeggiare, attraverso la figura del santo o del patrono il trionfo del bene e dell'amore sul male.

La storia della Chiesa ci offre poi tanti esempi di processioni di figure di martiri. Già nel IV secolo, ad esempio, le processioni erano una consuetudine molto sentita nella Chiesa di quel periodo, tant'è che erano uso comune le cosiddette "funzioni stazionali" sulle tombe dei martiri. In pratica, i fedeli e il clero sceglievano una chiesa e vi

si radunavano, quindi si portavano in processione, cantando litanie, verso l'altra chiesa designata per la messa stazionale¹.

Tutto il periodo della storia della chiesa che va dal IV al VII secolo ci trasmette ancora testimonianze intorno allo svolgersi di processioni, che venivano poste in essere per varie finalità: traslazione di reliquie, ricevimento del vescovo, o per ringraziamenti e preghiere in occasione di eventi come malattie contagiose o intemperie ambientali². Dunque, la Tradizione della Chiesa ci insegna che le processioni non sono un fenomeno di fanatismo o di folklore, ma una testimonianza della fede dei credenti, ecco perché S. Ambrogio approvò le processioni affermando che "Non è possibile che Dio disprezzi la devota preghiera di tante persone" e S. Giovanni Crisostomo poté lui stesso farsi organizzatore di processioni rogatorie, ove i fedeli, a piedi nudi, con abiti da penitenti e osservanti del digiuno, partecipavano numerosi, perché la pioggia ininterrotta



impediva la vegetazione nei campi.

Anche S. Carlo Borromeo, nel 1576 in occasione delle peste di Milano, ci dà testimonianza del senso religioso della processione. Egli durante la celebrazione cospargere con cenere, prima dell'uscita dalla chiesa, tutti i partecipanti alla processione, quindi si tolse i paramenti vescovili e, a piedi nudi, con una corda al collo e un crocifisso in mano, si mise in testa alla processione per offrirsi a Dio come sacrificio per i peccati del popolo. In quella circostanza tutto il popolo dei fedeli partecipò con fede alla processione, osservando un intenso digiuno come il suo vescovo³.

Per quanto riguarda poi i pellegrinaggi, è vero che possono rischiare di sfociare in atti di fanatismo e devozionismo sterile, ma questo non può essere motivo per negarne il valore e il senso positivo che è riscontrabile anche nella Bibbia. Nell'Antico Testamento, ad esempio, Dio prescrive a tutti gli israeliti maschi di andare a Gerusalemme in pellegrinaggio tre volte l'anno (Es 23, 14 ss; Dt 16,16). Gesù stesso si recò per la prima volta in pellegrinaggio a Gerusalemme all'età di dodici anni, quindi vi si recò più volte durante la sua missione terrena.

Ecco perché la Chiesa riconosce riti e pellegrinaggi, perché sono una forma di culto a Dio con la quale il popolo canta e prega in un determinato luogo per invocare grazie a Dio e per ricordare a se stesso che tutti i credenti sono pellegrini. Va anche detto, inoltre, che in tutti i tempi i cristiani hanno visitato i luoghi in cui Cristo ha vissuto la sua vita terrena, ha patito ed è morto. Già verso il 200 d.C. il vescovo Alessandro di Cappadocia fa un pellegrinaggio verso i luoghi santi di Gerusalemme⁴, mentre nei secoli successivi abbiamo testimonianze di pellegrinaggi, come quelli dell'XI secolo, allorché ai pellegrinaggi individuali si sostituirono quelli di gruppo; per esempio, l'abate del monastero di San Vanne condusse con sé fino a 700 compagni, mentre nel 1065 il gruppo guidato da Gunther, vescovo di Bamberg, comprendeva circa dodici mila persone⁵.

Nella Chiesa del medioevo di questi pellegrinaggi se ne conoscevano molti e si distinguevano in due specie:

quelli definiti "maggiori" e che avevano come meta Roma, il Santuario di S. Giacomo di Compostela, la tomba di S. Tommaso di Canterbury, il sepolcro dei Tre Re magi di Colonia; e poi quelli definiti "minori" che avevano come meta altri luoghi santi, tra i quali la tomba dell'apostolo Pietro, ove i visitatori gettavano monetine attraverso le finestrelle.

Dunque, nella tradizione della Chiesa i pellegrinaggi hanno avuto da sempre un loro senso e, pertanto, anche oggi, al di là di possibili deviazioni che, in fondo, vi erano anche nel passato, la Chiesa incoraggia e sostiene i pellegrinaggi auspicando che siano vissuti come un momento di fede e di crescita spirituali del credente.



Ma nella cristianità contemporanea non mancano, specie nel mondo giovanile, coloro i quali, in nome di un rinnovamento socio-culturale, vorrebbero fare piazza pulita di tutto questo. Ma ai giovani occorre far comprendere che il rinnovamento non si fa eliminando, ma rendendo significativo, dando senso etico, spirituale e valoriale

a ciò che nella storia della fede ci è stato consegnato. E' difficile, ma bisogna sempre provarci! Non è certamente con una processione o un pellegrinaggio che ci si salva e si cambia la società, ma se con un insegnamento chiaro, teologicamente e storicamente fondato si riesce a far capire che riti, feste, processioni, sono realtà con una funzione "segnica" finalizzata a ricordare al popolo credente il suo essere di passaggio in questo mondo e il bisogno di cambiamento e di costruzione di una spiritualità quotidiana poggiata sull'imitazione di Cristo o del Santo portato in processione che, sull'esempio di Gesù, ha dato la vita per gli altri, allora siamo ad un livello più alto dove ciò che più conta e vale non è la devozione ma la spiritualità del cuore aperto alla bellezza della vita e dell'amore.

¹ Cfr. *Enciclopedia liturgica*, Edizioni Paoline, Alba, 1957, p. 466.

² Cfr. L. EISENHOFER, *Compendio di Liturgia*, Marietti, Torino 1954, p. 57.

³ Cfr. A. BARTH, *Enciclopedia catechetica*, Edizione Paoline, p.126.

⁴ Cfr. EUSEBIO, *Storia ecclesiastica*, 6,9.

⁵ Cfr. A. BARTH, *op. cit.*, P. 169.



GENITORI E WHATSAPP DI CLASSE

di Arturo Francesconi

Sta diventando una vera e propria emergenza educativa l'uso spropositato e senza regole dei gruppi di genitori su whatsapp per l'eccessiva invadenza nell'ambito delle competenze proprie e della scuola.

Questo strumento utile per comunicare diventa pericoloso nel momento in cui si discute dell'operato dei docenti e si riportano giudizi sulla scuola. Il problema principale nasce dagli equivoci che spesso si creano arrivando ad ingigantire problemi che potrebbero essere risolti con il dialogo e parlando apertamente con i docenti.

Scrivono Renata Veronese, sindacalista dello Snals: "La scuola deve chiarire con fermezza il ruolo dei genitori, evidenziando l'inopportuna ingerenza nella didattica e nella valutazione, che rimane esclusiva prerogativa dei docenti a livello individuale e/o collegiale. D'altra parte si deve dare la necessaria pubblicità ai criteri e alle metodologie di valutazione, esplicitandoli sistematicamente".

Questa ingerenza dei genitori diventa invadenza a tal punto da voler stabilire e puntualizzare il percorso didattico degli alunni – confrontandolo con altre classi –, diventa ingerenza quando si ingigantiscono i problemi e, nel gruppo whatsapp, diventano "bombe ad orologeria".

Se un consiglio di classe ritiene opportuno l'intervento di uno psicologo esterno, un percorso particolare dell'alunno o della classe, la famiglia viene informata, può chiedere spiegazioni ma sbaglia quando sminuisce la portata del-

"bomba ad orologeria" si gonfia con il dialogo, con il confronto sincero e accorgendosi che spesso le parole fraintese o capite male non erano mai state dette da nessuno.

Il genitore "avvocato" del figlio



l'intervento o esprime giudizi riguardo all'operato di qualche insegnante solo per sentito dire o per una frase scritta nel gruppo.

Nel caso ciò succeda è giusto che il docente comunichi le interferenze al dirigente scolastico chiedendo un immediato intervento e un chiarimento con gli interessati. Purtroppo ci troviamo di fronte ad un fenomeno talmente nuovo che spesso i dirigenti si trovano a dover intervenire su ambiti di difficile soluzione. Dall'esperienza riportata in molte scuole si evince come la famosa

fa nascere un problema etico, educativo all'interno della scuola. L'utilizzo scorretto delle chat amplifica l'esigenza di regole chiare per tutti. Scrivere, scattare foto, registrare e poi condividere nelle chat per dimostrare l'errore di un insegnante è un arma a doppio taglio che può portare alla necessità di ricorrere a vie legali. Nessuno di noi si auspica ciò e allora chiariamo l'uso spesso inadeguato di questo strumento trasformandolo, invece, in un utile strumento per la comunicazione e la crescita della classe.

**INFO**

TEL. 06/62280408
 FAX. 06/81151351
 MAIL. SNADIR@SNADIR.IT

ORARIO APERTURA UFFICI**Segreteria nazionale Roma :**

mercoledì e giovedì

- **pomeriggio : ore 14,30 / 17,30**

Sede legale e amministrativa Modica:

lunedì, mercoledì e venerdì

- **mattina : ore 9,30 / 12,30**
- **pomeriggio : ore 16,30 / 19,30**

Il servizio e-mail è svolto nelle giornate di apertura delle sedi.

Per comunicazioni urgenti telefonare ai seguenti numeri:

340/0670921; 340/0670924; 340/0670940;
 349/5682582; 347/3457660; 329/0399657;
 329/0399659.

ELENCO DEI RIFERIMENTI PROVINCIALI

AGRIGENTO Via Moncada 2, piano 6 - 92100 AGRIGENTO -
 Cell. 3343019299 - tel./fax. 0922/613089 - agrigento@snadir.it

ANCONA Cell. 3313327547 - marche@snadir.it

BASSANO DEL GRAPPA Cell. 3312525209 - bassano@snadir.it

BARI Via Roma, 19 - 70029 SANTERAMO IN COLLE (BA) -
 Cell. 329/0019128 - Tel./Fax: 080/3023700 - bari@snadir.it

BENEVENTO Via Degli Astronauti, 3 - 83038 MONTEMILETTO (AV)
 Cell. 3332920688 - benevento@snadir.it

BERGAMO Via Torretta 25 - 24125 BERGAMO - Cell. 3208937832 -
 Tel: 0350932900 - FAX: 1782757734 - bergamo@snadir.it

BOLOGNA Via G. Amendola, 17 - 40121 BOLOGNA (BO) -
 Cell. 3482580464 - Tel. 051/4215278 - bologna@snadir.it

BRESCIA FAX: 1782757734 - brescia@snadir.it

BRINDISI Cell. 3478814667 - brindisi@snadir.it

CAGLIARI Via Segni, 139 - 09047 SELARGIUS (CA) -
 Cell.3400670940 - Tel. 070/2348094 - Fax 1782763360 -
 cagliari@snadir.it

CASERTA Via F. Iodice, 53 - 81050 PORTICO DI CASERTA [CE] -
 Cell. 3313185446 - Fax: 1782201730 - caserta@snadir.it

CATANIA Corso Italia, 69 - 95129 CATANIA - Cell. 3297108125
 -3209307384 - Tel/Fax. 095/373278 - catania@snadir.it

CATANZARO Via Petrarca 21 - 88024 GIRIFALCO (CZ) - Cell.
 3480618927 - Tel. /Fax 0968/749918 - catanzaro@snadir.it

CREMONA Cell. 3283310143 - FAX: 1782757734-cremona@snadir.it

ENNA Via Portella Rizzo, 38 - 94100 ENNA - Cell. 3497949091
 - Tel/Fax. 0935/37961 - enna@snadir.it

FERRARA Presso sede Gilda Corso Giovecca, 47 - 44121 FERRARA -
 Cell. 3471110019 - ferrara@snadir.it

FIRENZE Piazzale Donatello, 29 - 50122 FIRENZE -
 Cell. 3473457660 - firenze@snadir.it

FORLI CESENA Via Uberti, 56/f - 47521 CESENA - Cell.3284174971
 - forlicesena@snadir.it

FROSINONE Cell. 389 9883935 - frosinone@snadir.it

GENOVA Cell. 328 0758844 - 3280748243 - genova@snadir.it

ISERNIA Via mazzini - 81010 ISERNIA - Cell. 3470235891 -
 Tel. 0865904550 - Fax: 0865/909406 - isernia@snadir.it

LATINA Via Pontina 90 - 04100 LATINA - Cell. 3459980210 -
 Tel./Fax 0773/1510033 - latina@snadir.it

LECCE Via Domenico Acclavio, 72 - 73100 LECCE - Cell.
 3331370315 - Tel/Fax 0832/1692131 - lecce@snadir.it

MANTOVA Cell. 3281661680 - FAX: 1782757734-mantova@snadir.it

MESSINA Via G. La Farina, 91 is. R - 98123 MESSINA -
 Cell. 3495030199 - Tel./Fax 0909412249 - messina@snadir.it

MILANO P.zza IV Novembre, 4 - 20124 MILANO (MI)
 Cell. 3283143030 - Tel. 02/671658113 - milano@snadir.it

MODENA Cell. 3711841169 - modena@snadir.it

MONZA E BRIANZA Tel 0392266030 - monzabrianza@snadir.it

NAPOLI Via F.Scandone, 15 - 80124 Napoli - Cell. 3400670924
 / 3290399659 - Tel/Fax 081/6100751 - napoli@snadir.it

PADOVA Via Ugo Foscolo, 13 - 35131 PADOVA - Cell. 3407215230
 3371112423 - padova@snadir.it

In caso di mancato recapito inviare al CPO di Ragusa per la restituzione al mittente previo pagamento resi

**Doppia assicurazione per gli iscritti allo Snadir**

Dal 1o settembre 2006 lo Snadir ha stipulato con l'Unipol una polizza per la copertura della responsabilità civile personale degli iscritti. Tale assicurazione fa seguito a quella già stipulata per gli infortuni. Gli iscritti allo Snadir, pertanto, fruiscono gratuitamente delle polizze assicurative infortuni e responsabilità civile.

- Nel sito <http://www.snadir.it> alla sezione "Assicurazione" tutte le informazioni.

PALERMO Via R. Gerbasì, 21 - 90139 PALERMO Cell.3495682582 -
 Tel./Fax 091/6110477 - palermo@snadir.it

PAVIA Cell.3382083216 - pavia@snadir.it

PERUGIA Via L.Chiavellati, 9 - 06034 FOLIGNO (PG)
 Cell. 3807270777 - umbria@snadir.it

PIACENZA Cell. 3939032057 - piacenza@snadir.it

PISA Via Studiati 13 - 56100 PISA - Cell. 3473457660 /
 3395618687 - Tel. 050/970370 - Fax 1782286679 - pisa@snadir.it

PORDENONE Cell. 328/0869092 - friuliveneziagiulia@snadir.it

POTENZA Via Nazario Sauro 112 - 85100 POTENZA -
 Cell. 3400670921 - Fax: 09711801020 - basilicata@snadir.it

RAGUSA Via Sacro Cuore, 87 - 97015 MODICA (RG)
 Tel. 0932/762374 - Fax 0932/455328 - Cell. 3290399657
 ragusa@snadir.it

ROMA Via del Castro Pretorio, 30 - 00185 ROMA - Tel. 06/44341118
 - Fax 06/45542159 - Cell. 347/3408729 roma@snadir.it

ROVIGO Cell. 3407215230 - rovigio@snadir.it

SALERNO Via F. Farao, 4 - 84124 SALERNO - Cell. 328/1003819 -
 Tel./Fax. 089/792283 - salerno@snadir.it

SASSARI Cell. 3803464277 - sassari@snadir.it

SIRACUSA Corso Gelone, 103 - 96100 SIRACUSA -
 Cell. 333/4412744 - 3662322100 - Tel. 0931/60461 - Fax
 0931/60461 - siracusa@snadir.it

TARANTO Via Settembrini, 85 - 74122 TARANTO -
 Cell. 347/9144391 - Tel: 0994001421 - taranto@snadir.it

TERNI Cell. 331/3327547 - terni@snadir.it

TORINO Via Bortolotti, 7 C/O Uffici " Terrazza solferino - 10121
 TORINO - Cell. 3497108075 - torino@snadir.it

TRAPANI Via Bali Cavarretta, 2 - 91100 TRAPANI -
 Cell. 349/8140818 - Tel./Fax 0923/038496 - trapani@snadir.it

TRENTO Via Leopoldo Pergher, 16 - 38121 TRENTO -
 Cell. 320/8937832 - Tel 04611636354- Fax 1782757734 -
 trento@snadir.it

TREVISO Viale Felissent, 96/L - 31100 TREVISO Cell.349/6936083 -
 Tel. 0422/307538 - treviso@snadir.it

TRIESTE Cell.328/0869092 - friuliveneziagiulia@snadir.it

UDINE Cell. 3331343144 - 3280869092 - udine@snadir.it

VARESE Viale A.Diaz 36, Avv.F.Neri - Cell.3497941647 -
 Fax 1782757734 - varese@snadir.it

VENEZIA Via G.Rossini, 5 - 30038 Spinea [VE] Cell.3408764579 -
 Fax. 04181064804 - venezia@snadir.it

VERONA Via Strà, 71 - 37042 Caldiero (VR) -
 cell 349/4662130 - verona@snadir.it

VICENZA Via dei Mille, 96 - 36100 VICENZA - Cell. 328/0869092 /
 377/9831508- Tel/Fax. 0444/955025 vicenza@snadir.it

VITERBO Via Santa Maria in Silice 3 - 01100 VITERBO -
 Cell. 347/9259913 - Fax 0761308866 - viterbo@snadir.it